



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 41

Comitato misto

1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe di grado sufficientemente elevato, incaricato di:

- a) garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del presente accordo;
 - b) stabilire priorit  in relazione agli obiettivi del presente accordo;
 - c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente a Singapore e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Il comitato misto e' copresieduto da un rappresentante di ciascuna parte. Le parti concordano l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. Le parti possono convocare di comune accordo riunioni straordinarie. 3. Il comitato misto puo' istituire sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto i sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'. 4. Il comitato misto adotta il regolamento interno conformemente al presente articolo e opera per consenso. Il comitato misto stabilisce nel regolamento interno le modalita' applicabili alle consultazioni quali quelle previste dall'articolo 44 e si adopera per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune. 5. Il comitato misto, ove reciprocamente concordato e se del caso, discute il funzionamento e l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

Versione in vigore dal 19 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

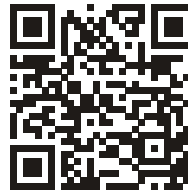
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 53

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-53-2024/art-41>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it